

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/2132/21/115/28

Roma, 9 marzo 2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19.

Regolamento (UE) 2021/267 (1) del Parlamento e del Consiglio del 16 febbraio 2021, "recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 (2)".

Nel far seguito a precedenti circolari riguardanti la materia indicata in oggetto, si rappresenta che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 60/1 del 22 febbraio 2021, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/267 (1) (ALL. 1), di seguito solo Regolamento, in vigore dal 6 marzo 2021.

Lo stesso, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologia da COVID-19, prevede una proroga di validità dei certificati, licenze e autorizzazioni, e il rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti, in continuità con le misure adottate con il Regolamento (UE) 2020/698 del 25 maggio 2020 (2) [1], con il quale deve essere coordinato.

Detto Regolamento [2]:

- contiene disposizioni che devono essere coordinate con le norme italiane [3] che hanno, in modo analogo, previsto la sospensione dei termini di scadenza correlati alla circolazione stradale;
- prevede che gli Stati membri possano presentare una richiesta motivata per l'adozione di provvedimenti più favorevoli [4], ovvero, possano comunicare l'intenzione di non adottare nessuna o alcune delle misure contenute nel Regolamento [5]. In entrambi i casi, le norme più favorevoli o più limitative [6], una volta efficaci, produrranno i propri effetti solo sui veicoli o sui conducenti dello Stato che li ha adottati.

Per l'approfondimento relativo alle proroghe di validità riguardante le revisioni, le ispezioni periodiche dei tachigrafi, la validità della carta del conducente e la validità delle licenze comunitarie per il trasporto di merci e passeggeri, si rimanda alla lettura della scheda illustrativa allegata (ALL. 3).

Per quanto riguarda la proroga dei termini di validità della carta di qualificazione del conducente e della patente di guida, si rimanda al contenuto dell'allegata circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 0007203 del 1° marzo 2021 (3) in cui sono indicate anche le proroghe di altri documenti ed esami [7] (ALL. 4).

* * *

Le Prefetture Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

[1] Che aveva previsto una proroga di validità di sette mesi dei certificati, licenze e autorizzazioni, e il rinvio per il medesimo tempo di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti, scaduti nel periodo ricompreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. In relazione a tali proroghe, tuttavia, occorre tenere conto che alcuni paesi dell'UE, hanno comunicato di non voler applicare alcune disposizioni del Regolamento 2020/698. Da ultimo (con circolare n. 300/A/4420/21/115/28 del 22 giugno 2020) è stato inoltrato uno schema (ALL. 2) nel quale sono state indicate, per ogni singolo Paese, quali sono le proroghe per le quali è stata chiesta la disapplicazione.

[2] Che, ai sensi dell'art. 288 del trattato sul funzionamento dell'UE, trovano diretta applicazione negli Stati membri dell'Unione europea e, inoltre, hanno efficacia per tutti i veicoli immatricolati nell'Unione europea e per tutti i certificati, licenze e autorizzazioni rilasciate da un Paese membro dell'UE.

[3] Contenute nel decreto legge 18/2020.

[4] I quali diventeranno efficaci su tutto il territorio dell'UE previa adozione di una decisione della Commissione.

[5] Tali intenzioni, che hanno efficacia su tutto il territorio dell'UE, vengono comunicate agli Stati membri dalla Commissione attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

[6] Delle quali si fa riserva di comunicarne l'adozione.

[7] In particolare:

- Validità della patente di guida quale documento di riconoscimento;
- Esami di revisione della patente di guida;
- Prova di controllo delle cognizioni ex art. 122 cds;

- Autorizzazioni per esercitarsi alla guida;
- Esame di revisione della qualificazione CQC;
- Esame di ripristino della CQC scaduta da due anni;
- Attestati corsi per conseguimento o rinnovo certificati ADR;
- Scadenza dei certificati di formazione dei conducenti ADR;
- Attestati di formazione dei consulenti in materia di trasporto di merci pericolose;
- Attestazione sanitarie relative alla patente di guida.

Allegato 1 alla circolare 9.3.2021 prot. n. 300/A/2132/21/115/28

**reg. (UE) 2021/267 del 16 febbraio 2021 (G.U.U.E. n. L60 del 22.2.2021)
(Parlamento europeo e del Consiglio)**

recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698

(in "banca dati ITER" pag. 104101)

Allegato 2 alla circolare 9.3.2021 prot. n. 300/A/2132/21/115/28

STATO MEMBRO UE	REGOLAMENTO (UE) 2020/698 - DISPOSIZIONI NON APPLICATE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE									
	Art. 3 paragrafo 1 (Validità patente di guida)	Art. 4 paragrafo 1 (Disposizioni particolari del regolamento)	Art. 4 paragrafo 2 (Obbligo carta dell'automobilista)	Art. 5 paragrafo 1 (Disposizioni speciali del regolamento)	Art. 5 paragrafo 2 (Validità licenze comunitarie, nazionali e straniere)	Art. 6 paragrafo 1 (Validità licenze comunitarie, nazionali e straniere)	Art. 6 paragrafo 2 (Validità licenze comunitarie, nazionali e straniere)	Art. 7 paragrafo 1 (Validità licenze comunitarie, nazionali e straniere)	Art. 7 paragrafo 2 (Validità licenze comunitarie, nazionali e straniere)	Art. 8 paragrafo 1 (Validità licenze comunitarie, nazionali e straniere)
Austria		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Belgio										
Bulgaria			X	X	X	X	X	X	X	X
Cipro		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Croazia	X									
Danimarca		X								
Francia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Germania										
Italia										
Paesi Bassi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polonia										
Portogallo		X								
Regno Unito										
Repubblica Ceca										
Spagna		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia										
Slovenia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ungheria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Malta										
Paesi Bassi										
Polonia										
Portogallo										
Regno Unito										
Repubblica Ceca										
Spagna										
Slovacchia										
Slovenia										
Ungheria										

Allegato 3 alla circolare 9.3.2021 prot. n. 300/A/2132/21/115/28

SCHEMA ILLUSTRATIVA

PROROGHE TERMINI DI SCADENZA REGOLAMENTO 2021/267

1) Proroga dei termini di scadenza per la revisione dei veicoli a motore

L'art. 5 del Regolamento si occupa dei termini per effettuare la revisione periodica di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O3 e O4 [1] stabilendo che la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di dieci mesi successivi alla scadenza. Fatte salve le richieste di disapplicazione già avanzate o che potranno essere avanzate, le proroghe hanno efficacia per i tutti i veicoli delle categorie suindicate immatricolati in qualsiasi paese dell'UE (compresa l'Italia) per la circolazione su tutto il territorio dell'Unione [2].

Per quanto riguarda i veicoli immatricolati in Italia [3] le norme devono essere coordinate con quanto disposto dall'art. 92, comma 4, del decreto-legge 18/2020, secondo cui:

- ☐ i veicoli la cui revisione scadeva entro il 31 luglio 2020 (non è stata fissata una data iniziale) potevano circolare fino al 31 ottobre 2020;
- ☐ i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, potevano circolare fino al 31 dicembre 2020;
- ☐ i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 potevano circolare fino al 28 febbraio 2021.

La proroga è valida per tutte le categorie di veicoli e trova applicazione solo sul territorio nazionale [4].

Per comodità di lettura e per facilitare la comprensione delle norme indicate, è stata realizzata la seguente scheda nella quale

vengono precisate tutte le ipotesi di proroga di scadenza della revisione dei veicoli in relazione alla normativa di riferimento e all'ambito territoriale in cui trovano applicazione.

Categoria veicoli	Scadenza revisione (mese) [5]	Proroga	Ambito territoriale proroga	Norma di riferimento	Note
Tutte	Fino al 31/01/2020 (senza dies a quo)	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Febbraio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	Sino al 30/09/2020 proroga valida su tutto il territorio UE (Reg. 2020/698)
L, O1, O2	Febbraio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Marzo 2020	31/10/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Art. 92 DL 18/2020 e Reg. 2020/698 [6]	La proroga della norma italiana coincide con quella europea
L, O1, O2	Marzo 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Aprile 2020	30/11/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O1, O2	Aprile 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Maggio 2020	31/12/2020	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O1, O2	Maggio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Giugno 2020	31/01/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O1, O2	Giugno 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Luglio 2020	28/02/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O1, O2	Luglio 2020	31/10/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Agosto 2020	31/03/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2020/698	
L, O1, O2	Agosto 2020	31/12/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Settembre 2020	31/07/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2021/267 [7]	
L, O1, O2	Settembre 2020	31/12/2020	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Ottobre 2020	31/08/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2021/267	
L, O1, O2	Ottobre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92 DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Novembre 2020	30/09/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg. 2021/267	
L, O1, O2	Novembre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Dicembre 2020	31/10/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
L, O1, O2	Dicembre 2020	28/02/2021	Italia	Art. 92DL 18/2020	
M, N, O3, O4, T5	Gennaio 2021	30/11/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O3, O4, T5	Febbraio 2021	31/12/2021	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O3, O4, T5	Marzo 2021	31/01/2022	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O3, O4, T5	Aprile 2021	28/02/2022	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O3, O4, T5	Maggio 2021	31/03/2022	Tutto il territorio UE compresa Italia	Reg 2021/267	
M, N, O3, O4, T5	Giugno 2021	30/04/2022	Tutto il territorio	Reg 2021/267	

2) Ispezione periodica dei tachigrafi

L'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento ha previsto che le ispezioni biennali alle quali devono essere sottoposti i tachigrafi⁸, che avrebbero dovuto o dovrebbero effettuarsi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si potranno effettuare entro 10 mesi successivi alla data prevista [9]. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell'UE e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell'Unione europea, Italia compresa

3) Validità carta del conducente per l'utilizzo dei tachigrafi

L'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento ha previsto che i conducenti titolari della carta da utilizzare sui tachigrafi digitali per l'attività di trasporto su strada, che chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta [10]. Nelle more del rilascio [11], il conducente sarà ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell'attività svolta come previsto nell'ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta [12]

L'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento prevede, inoltre, che i conducenti titolari di carta tachigrafica che ne abbiano richiesto la sostituzione per cattivo funzionamento, furto o smarrimento nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta [13]. Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all'autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell'attività svolta [14]

4) Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009

L'art. 7 del Regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio dell'Unione, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considerano prorogate per un periodo di dieci mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo. La medesima disposizione è stata introdotta anche per l'attestato del conducente rilasciato alle imprese di trasporto che assumono conducenti che non sono cittadini di uno Stato membro [15]

5) Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009

L'art. 8 del Regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio dell'Unione, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considerano prorogate per un periodo di dieci mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo [16]

Con specifico riferimento alla proroga dei termini di scadenza delle revisioni, per comodità di lettura e per facilitare la comprensione delle norme indicate, è stata realizzata la seguente scheda nella quale vengono precisate tutte le ipotesi di proroga di scadenza della revisione dei veicoli in relazione alla normativa di riferimento e all'ambito territoriale in cui trovano applicazione.

[1] Rimangono esclusi i veicoli appartenenti alle categorie L, O1, e O2 che, pertanto, se immatricolati in Italia, possono circolare solo sul territorio nazionale usufruendo delle proroghe previste dalla normativa italiana.

[2] Si ricorda che l'art. 5 del Regolamento 2020/698 aveva prorogato la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, per i sette mesi successivi alla scadenza. Si ricorda, altresì, che alcuni Paesi dell'Unione hanno chiesto la disapplicazione di queste norme. (cfr. ALL. 2).

[3] Si rammenta che ai fini del computo della effettiva data di scadenza della revisione occorre considerare che, nell'ordinamento italiano, sul documento di circolazione non è riportata la data di scadenza entro la quale deve essere effettuata la revisione successiva, ma è consentito effettuare la revisione entro la fine del mese in cui il termine per la revisione è scaduto, sulla base della periodicità della verifica tecnica prevista per ciascuna categoria di veicolo (4 anni dall'immatricolazione e ogni 2 anni - oppure annualmente per alcune categorie di veicoli - per le revisioni successive).

[4] Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private. Riguarda, inoltre, i veicoli che siano già sottoposti a revisione con esito "ripetere", a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate.

[5] Si rammenta che in Italia la revisione deve essere effettuata entro la fine del mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione o il veicolo è stato immatricolato.

[6] Si rammenta che alcuni paesi hanno deciso di non applicare le disposizioni del Regolamento 2020/689 relative alla revisione dei veicoli. Pertanto, i veicoli immatricolati in quei paesi non possono beneficiare delle proroghe previste. (Vedi ALL. 3).

[7] Si fa riserva di comunicare eventuali richieste di disapplicazione delle disposizioni del Regolamento 2021/267 relative alla proroga di validità della revisione dei veicoli avanzate dai Paesi membri.

[8] Di cui all'art. 23, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 165/2014.

[9] Si ricorda che l'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento 2020/698 ha previsto una proroga di validità di sei mesi per l'ispezione biennale dei tachigrafi in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Pertanto, tali disposizioni hanno cessato i propri effetti il 28 febbraio 2021. Si ricorda, altresì, che alcuni Paesi dell'Unione hanno chiesto la disapplicazione di queste norme. (cfr. ALL. 3).

[10] Si ricorda che l'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento 2020/698 ha previsto le medesime disposizioni per il rinnovo delle carte da utilizzare sui tachigrafi in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Si ricorda, altresì, che alcuni Paesi dell'Unione hanno chiesto la disapplicazione di queste norme. (cfr. ALL. 3).

[11] Per espresso richiamo dell'art. 35, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 165/2014.

[12] Si fa riserva di comunicare eventuali richieste di disapplicazione delle norme del Regolamento 2021/267 avanzate da Paesi membri.

[13] Si ricorda che l'art. 4, paragrafo 3, del Regolamento 2020/698 ha previsto le medesime disposizioni per le richieste di sostituzione fatte nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Si ricorda, altresì, che alcuni Paesi dell'Unione hanno chiesto la disapplicazione di queste norme. (cfr. ALL. 3).

[14] Si fa riserva di comunicare eventuali richieste di disapplicazione delle norme del Regolamento 2021/267 avanzate dai Paesi membri.

[15] Si ricorda che l'art. 7 del Regolamento 2020/698 ha previsto una proroga di sei mesi alla scadenza di validità delle licenze comunitarie per trasporto di merci delle

copie certificate conformi e dell'attestato del conducente, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (Pertanto, tale provvedimento ha cessato i propri effetti il 28 febbraio 2021).

[16] Si ricorda che l'art. 8 del Regolamento 2020/698 ha previsto una proroga di sei mesi alla scadenza di validità delle licenze comunitarie e delle copie conformi per i trasporti di passeggeri, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (Pertanto, tale provvedimento ha cessato propri effetti il 28 febbraio 2021).

Allegato 4 alla circolare 9.3.2021 prot. n. 300/A/2132/21/115/28

circolare 1.3.2021 prot. n. 7203

(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. "Omnibus II"

(in "banca dati ITER" pag. 104136)

(1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 104101.

(2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 101527.

(3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 104136.

sintesi Emergenza COVID-19. Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento e del Consiglio del 16 febbraio 2021, "recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698"